

MB.O LAW REVIEW

RIFLESSIONI GIURIDICHE ON-LINE

www.mbolaw.it

STUDENTI E TUTELA INAIL

di *Andrea Persichetti*

2/2023



mb•o

STUDIO LEGALE
BONA·OLIVA
& ASSOCIATI

STUDENTI E TUTELA INAIL

ANDREA PERSICHETTI, AVVOCATO, STUDIO LEGALE MB.O, TORINO

Gli infortuni occorsi agli studenti sono coperti dall'assicurazione INAIL?

La finalità del presente articolo è quella di descrivere l'evoluzione della tutela assicurativa INAIL rivolta agli studenti attraverso l'analisi del d.P.R. n. 1124/1965, delle Circolari INAIL e delle pronunce giurisprudenziali, nonché delle ultime novità normative.

Nel corso degli anni, INAIL e giurisprudenza di legittimità hanno, via via, delineato i confini della copertura assicurativa che da ultimo è stata ulteriormente estesa, seppure in via sperimentale per l'anno scolastico 2023-2024, ad opera del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

SOMMARIO. – 1. L'ASSICURAZIONE SCOLASTICA OBBLIGATORIA. I SOGGETTI TUTELATI E IL RISCHIO TUTELATO – 2. LA TUTELA INAIL IN OCCASIONE DELLE ESERCITAZIONI GINNASTICHE E DELLE LEZIONI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DI LINGUA STRANIERA – 3. LA TUTELA INAIL IN OCCASIONE DELLE GITE SCOLASTICHE – 4. LA TUTELA INAIL NELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – 5. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 – 6. CONCLUSIONI

* * *

1. L'assicurazione scolastica obbligatoria. I soggetti tutelati e il rischio tutelato

Il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico INAIL), prevede l'assicurazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati (art. 1).

Ai sensi dell'**art. 4, comma 1, n. 5**, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la copertura dell'assicurazione INAIL obbligatoria è estesa anche:

- a) agli alunni delle scuole o Istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad **esperienze tecnico-scientifiche** od **esercitazioni pratiche**;¹
- b) agli alunni che svolgano **esercitazioni di lavoro**;
- c) agli allievi dei **corsi di qualificazione e riqualificazione professionale** o di **addestramento professionale** anche aziendali, o dei **cantieri scuola**, comunque istituiti o gestiti.

Sempreché, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'infortunio sia avvenuto per causa violenta da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione da dette attività per più di tre giorni (circostanze che si rendono necessarie nel sistema assicurativo INAIL).

Importante è evidenziare che – ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 5), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – la copertura assicurativa INAIL non opera nei confronti della generalità degli studenti, ma soltanto con riferimento a quelli iscritti alle scuole – sia pubbliche che private – elementari, medie (scuola primaria e secondaria di primo grado) e superiori, rimanendo esclusi gli studenti delle scuole dell'infanzia (*id est*, asili nido), delle Università e – seppure rientranti nelle scuole “*di qualsiasi ordine e grado*”, ai sensi del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante Testo Unico in materia di istruzione – quelli della scuola materna (INAIL, Circolare 23 aprile 2003, n. 28)².

Altro aspetto che va opportunamente evidenziato è che **il rischio tutelato non è quello generico**, ma il particolare e più grave rischio a cui l'alunno si trova esposto quando l'attività didattica consiste in esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro, caratterizzate dal requisito della manualità.

¹ “Si precisa che con l'espressione *esercitazione pratica*, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. All'esercitazione pratica sono state assimilate l'attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne” (INAIL, Circolare 23 aprile 2003, n. 28; INAIL, Istruzione operativa del 31 marzo 2003).

² “poiché l'attività ludica svolta dai ragazzi non è stata, diversamente che per gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli alunni delle scuole materne [...] non rientrano in nessun modo nell'ambito di applicazione del Testo Unico” (INAIL, Circolare 23 aprile 2003, n. 28).

La tutela riconosciuta agli studenti è del tutto svincolata dalla loro qualità soggettiva, essendo subordinata all'esclusiva circostanza di svolgere *attività pericolose*, trovandosi a correre un rischio paragonabile a quello cui sono esposti i lavoratori.

Ciò *“in quanto la loro assicurazione, a differenza di quella propria dei lavoratori dipendenti e retribuiti, è limitata allo specifico rischio per il quale sono assicurati”* (INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44).

La copertura assicurativa degli studenti è dunque garantita **in via del tutto eccezionale**, in quanto operante esclusivamente per gli infortuni che si verificano nel corso dello svolgimento delle attività contemplate dal Testo Unico.

2. La tutela INAIL in occasione delle esercitazioni ginnastiche e delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera

Nel corso degli anni, la tutela assicurativa riservata agli studenti è stata ampliata fino a ricomprendere gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di **“scienze motorie e sportive/educazione fisica”**³ (INAIL, Circolare 4 aprile 2006, n. 19; INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44), durante lo svolgimento di **attività agonistiche** svolte al di fuori dell'orario scolastico⁴, nonché per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle lezioni obbligatorie di **alfabetizzazione informatica e di lingua straniera** attuati *con l'ausilio di macchine elettriche* (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc.), in quanto attività rientranti nelle esercitazioni pratiche, intese quale applicazione sistematica e costante – e, dunque, non occasionale – diretta all'apprendimento (INAIL, Circolare 17 novembre 2004, n. 79).

In ogni caso, restano esclusi dalla copertura assicurativa gli **infortuni in itinere** (occorsi durante il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola)⁵,

³ *“le “scienze motorie e sportive”, che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965”*, INAIL, Circolare 4 aprile 2006, n. 19. *“Gli alunni della scuola primaria [e secondaria di primo grado, n.d.r.] pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”*” (INAIL, Circolare 4 aprile 2006, n. 19).

⁴ La tutela assicurativa è estesa anche alle attività agonistiche svolte al di fuori dell'orario scolastico, a condizione che le stesse siano previste dai programmi dell'Istituto di istruzione o, quantomeno, risultino promosse, organizzate e finanziate dall'Istituto medesimo, con la fornitura da parte dello stesso dei mezzi, del personale istruttore, sorvegliante ecc. (INAIL, Notiziario 20 giugno 1985, n. 32).

⁵ INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44; INAIL, Circolare 17 novembre 2004, n. 79; INAIL, Circolare 23 aprile 2003, n. 28, *cit.*; Trib. Vicenza 2 gennaio 2004, n. 328.

nonché gli infortuni che si verificano all'interno della scuola, durante lo svolgimento di attività diverse da quelle tutelate, anche se connesse o sussidiarie ad esse.

3. La tutela INAIL in occasione delle gite scolastiche

L'estensione della tutela assicurativa riservata agli studenti è giunta a ricomprendere anche gli eventi infortunistici che si verificano durante i **viaggi di integrazione alla preparazione di indirizzo**, ovvero, quelli *“essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte [...] che si prefiggono le visite [...] in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio”*, in quanto *“costituiscono un vero e proprio prolungamento dell'esercitazione pratica”* (INAIL, Circolare 23 aprile 2003, n. 28).

Sono invece esclusi dalla tutela i **viaggi di istruzione** – in quanto costituiscono estrinsecazione delle normali funzioni esplicative-pedagogiche che non sono assimilabili alle esercitazioni pratiche⁶ – e le **attività c.d. “outdoor”** – le quali non possono ricondursi nell'alveo delle *“esperienze tecnico-scientifiche e delle prestazioni pratiche”*.⁷

Come rilevato dalla Suprema Corte, *“presupposto per l'operatività della copertura assicurativa “de qua” resta, pur sempre, il collegamento tra le suddette “esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche” e le attività didattiche, richiedendosi, oltretutto, che tra le une e l'altra ricorra un “nesso di derivazione eziologica”, e non un “semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica”, non bastando, cioè, “che l'infortunio sia avvenuto sul luogo di lavoro e durante l'orario di lavoro”, ma occorrendo, piuttosto, “che il lavoro abbia determinato il rischio del quale l'infortunio è conseguenza”*. Orbene, se queste affermazioni valgono con riferimento al caso in cui il soggetto infortunato sia il lavoratore/insegnante, a maggior ragione debbono trovare

⁶ Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291.

⁷ *“La “eccezionalità” della copertura prevista per gli studenti impone, dunque, un'ermeneusi rigorosa della norma in questione, escludendo che le attività “outdoor” – svolte nel contesto di gite scolastiche possano includersi tra le “esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche” cui essa fa riferimento”*, così Cass. civ., Sez. lav., 27 marzo 2019, n. 8449; V. Bordoni, *Infortunio dell'alunno durante attività “outdoor” è escluso dall'assicurazione obbligatoria*, in *Altalex*, 2019, <https://www.altalex.com/documents/news/2019/04/04/infortunio-alunno-attivita-outdoor-assicurazione-obbligatoria>.

applicazione per gli studenti, visto che essi, a differenza dei primi “sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico” (così la circolare INAIL del 23 aprile 2003, n. 38)”.⁸

4. La tutela INAIL nell’alternanza scuola-lavoro

A seguito dell’emanazione della Legge 13 luglio 2015, n. 107, (c.d. riforma “*La buona scuola*”), l’INAIL ha ulteriormente esteso la propria tutela anche agli infortuni occorsi in “**ambiente di lavoro**” ove “*si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall’art. 1, n. 28 del d.p.r. 1124/1965*” (INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44).

Ciò in virtù del disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro⁹, secondo cui *gli studenti sono equiparabili ai lavoratori*, sia perché l’attività svolta è assimilata a quella dei lavoratori presenti nell’azienda ospitante sia perché gli studenti sono esposti ai medesimi rischi lavorativi (INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44)¹⁰.

Oggetto della tutela assicurativa sono, altresì, **gli infortuni avvenuti durante il tragitto tra la scuola e il luogo dove si svolge l’esperienza di lavoro**, “*in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante*

⁸ Cass. civ., Sez. lav., 27 marzo 2019, n. 8449.

⁹ “*Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: [...] il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite da videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione*”, art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 81/2008.

¹⁰ “*L’attività svolta dagli studenti [...] è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto essi sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima*”, INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44.

l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo" (INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44).

È invece escluso dalla copertura assicurativa l'infortunio *in itinere* che si verifica nel percorso dal luogo di abitazione al luogo dove si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa (INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44).

5. Le novità introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

Dal 2017 al 2021, gli infortuni occorsi agli studenti sono stati **307.768**, con una media di 5 infortuni mortali all'anno.¹¹

DENUNCE DI INFORTUNI OCCORSI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E GENERE ANNI 2017 - 2021

	2017			2018			2019			2020			2021		
	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale
Scuole Pubbliche Statali	32.813	43.229	76.042	33.584	43.961	77.545	34.235	44.642	78.877	10.237	13.302	23.539	16.831	23.169	40.000
Nord-ovest	11.199	13.953	25.152	11.971	14.744	26.715	11.812	14.875	26.687	3.529	4.359	7.888	6.255	8.440	14.695
Nord-est	9.232	11.194	20.426	9.168	11.267	20.435	9.533	11.608	21.141	2.889	3.552	6.441	4.988	6.559	11.547
Centro	5.313	7.246	12.559	5.379	7.055	12.434	5.625	7.425	13.050	1.877	2.540	4.417	3.026	4.118	7.144
Sud	4.968	7.629	12.597	5.024	7.631	12.655	5.142	7.486	12.628	1.313	1.891	3.204	1.627	2.569	4.196
Isole	2.101	3.207	5.308	2.042	3.264	5.306	2.123	3.248	5.371	629	960	1.589	935	1.483	2.418
Scuole Private	1.342	1.811	3.153	1.296	1.645	2.941	1.282	1.680	2.962	412	531	943	707	1.059	1.766
Nord-ovest	490	667	1.157	499	649	1.148	511	711	1.222	178	220	398	281	448	729
Nord-est	783	1.000	1.783	741	893	1.634	711	865	1.576	211	278	489	372	543	915
Centro	52	88	140	38	72	110	40	75	115	18	29	47	38	51	89
Sud	17	44	61	13	24	37	17	15	32	3	1	4	12	10	22
Isole	0	12	12	5	7	12	3	14	17	2	3	5	4	7	11
Totale	34.155	45.040	79.195	34.880	45.606	80.486	35.517	46.322	81.839	10.649	13.833	24.482	17.538	24.228	41.766
Nord-ovest	11.689	14.620	26.309	12.470	15.393	27.863	12.323	15.586	27.909	3.707	4.579	8.286	6.536	8.888	15.424
Nord-est	10.015	12.194	22.209	9.909	12.160	22.069	10.244	12.473	22.717	3.100	3.830	6.930	5.360	7.102	12.462
Centro	5.365	7.334	12.699	5.417	7.127	12.544	5.665	7.500	13.165	1.895	2.569	4.464	3.064	4.169	7.233
Sud	4.985	7.673	12.658	5.037	7.655	12.692	5.159	7.501	12.660	1.316	1.892	3.208	1.639	2.579	4.218
Isole	2.101	3.219	5.320	2.047	3.271	5.318	2.126	3.262	5.388	631	963	1.594	939	1.490	2.429

Fonte: Inail - Archivi Statistici - dati aggiornati al 30.04.2022

Solo nel 2022, sono venuti alla cronaca tre casi di infortunio mortali verificatisi nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro: il caso di Lorenzo Parelli, 18enne schiacciato da una trave mentre lavorava in un'azienda di costruzioni meccaniche, il caso di Giuseppe Lenoci, 16enne rimasto coinvolto in un incidente stradale a bordo del furgone della ditta, ed il caso di Giuliano De Seta, 18enne colpito da una lastra di metallo all'interno di un'azienda specializzata nella lavorazione del metallo.

Visto il crescente fenomeno infortunistico all'interno delle scuole, il legislatore ha emanato il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito, con modificazioni, in Legge

¹¹ Fonte, Dati INAIL, *Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*, https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dati-inail-2022-agosto-pdf_6443181929461.pdf.

3 luglio 2023, n. 85), mediante il quale sono state introdotte nuove forme di tutela per il verificarsi di eventi infortunistici in danno degli studenti.

In particolare, l'art. 17 prevede l'istituzione di un Fondo finalizzato a *“riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative”*.

Per l'erogazione di tale Fondo sono stati stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2023 e, a decorrere dall'anno 2024, 2 milioni di euro annui.

La quantificazione, i requisiti e le modalità di erogazione di tale indennizzo saranno stabiliti con decreto (non ancora adottato) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca.

Il successivo art. 18 estende **in via sperimentale** (*“Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023-2024”*) la copertura assicurativa *“per ricomprendere in generale tutti gli eventi verificatisi all'interno delle istituzioni scolastiche [...] con la sola esclusione degli infortuni in itinere”* (Proposta di conversione in Legge del D.L. n. 48/2023, Senato della Repubblica, Atto n. 685).¹²

L'estensione della tutela assicurativa riguarda sia la platea di studenti tutelati, sia il rischio oggetto della copertura assicurativa INAIL.

Sotto il primo profilo, l'art. 18, comma 2, specifica che sono compresi nell'assicurazione

- a) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie (comma 2, lett. f));
- b) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) (comma 2, lett. f));

¹² Senato della Repubblica, Atto n. 685, <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426357.pdf>.

- c) gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), *“limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle Istituzioni già indicate”* (comma 2, lett. f));
- d) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti (comma 2, lett. g)).

Pertanto – per l’anno scolastico appena iniziato, salvo proroghe – destinatari della copertura assicurativa non sono più gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, ma la generale categoria degli “studenti”, compresi quelli fino ad ora esclusi (cfr. par. 1).

Sotto il secondo profilo, si osserva che la norma estende la copertura assicurativa oltre il perimetro dei soli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, comprendendo così qualsiasi tipo di infortunio che si verifica *“all’interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze o nell’ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, con esclusione degli infortuni in itinere”* (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato del 26 gennaio 2023 *“Intesa Lavoro e Istruzione per ampliare coperture Inail agli studenti”*)¹³.

La tutela assicurativa non è più subordinata allo svolgimento di una determinata attività da parte degli studenti e svincolata dalla loro qualità soggettiva (cfr. par. 1), ma viene resa operante alle medesime condizioni previste con riferimento ai lavoratori, finalizzata a tutelare gli alunni dal generale **“rischio in aula”** (Senato della Repubblica, Dossier maggio 2023, n. 53).¹⁴

¹³ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato del 26 gennaio 2023 *“Intesa Lavoro e Istruzione per ampliare coperture Inail agli studenti”*, <https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/intesa-lavoro-istruzione-per-ampliare-coperture-inail-agli-studenti>.

¹⁴ Senato della Repubblica, Dossier maggio 2023, n. 53, https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DOSSIER/0/1376245/index.html?part=dossier_dossier1.

6. Conclusioni

Con l'inizio del nuovo anno scolastico ha iniziato ad operare anche la tutela assicurativa di nuova creazione; pertanto, occorrerà attendere i prossimi mesi per verificare gli effetti di detta tutela.

Tuttavia, sin da ora si auspica che la nuova copertura assicurativa INAIL diventi definitiva, anche al fine di incidere sul fenomeno che vede il proliferare di polizze assicurative private sottoscritte da parte delle famiglie degli studenti, disposte a farsi carico delle spese necessarie al fine di sopperire alla mancanza di una tutela sempre più invocata.



CONTATTI

Telefono:

+39 011 511 1005

Fax:

+39 011 515 0103

Email:

info@mbolaw.it

IL NOSTRO UFFICIO

Via Giannone, 1

10121 Torino

SEDE DI AOSTA

Corso Lancieri d'Aosta n. 15/C

11100 Aosta

